REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA SICILIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Luciana Savagnone Presidente

dott. Roberto Rizzi Consigliere

dott.ssa Igina Maio Primo Referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 348/2014

nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n.61196 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione siciliana nei confronti di:

- COSTANZO ZAMMATARO Gianfranco, nato a Catania il 22 ottobre 1987 (C.F. CST GFR 87R22 C351Y);

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 gennaio 2014, il relatore dott.ssa Igina Maio, il Pubblico Ministero nella persona del s.p.g. dott. Alessandro Sperandeo, nessuno comparso per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11 luglio 2013 e ritualmente notificato in data 19 agosto 2013, la Procura Regionale presso questa Corte ha convenuto in giudizio il sig. Costanzo Zammataro Gianfranco, per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 20.000,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio, in favore della Regione siciliana – Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, a titolo di danno erariale conseguente all'indebita richiesta e percezione di contributi comunitari ai sensi del POR Sicilia 2000/2006 – Misura 4.07 - Primo insediamento e permanenza in azienda di giovani imprenditori/trici agricoli.

Come emerso dalle indagini compiute dalla Guardia di finanza – compagnia di Riposto, il sig. Costanzo Zammataro aveva presentato domanda di partecipazione al bando 2003/2006, dichiarando, quanto ai requisiti soggettivi, di impegnarsi a conseguire entro il 31.8.2008 le competenze professionali richieste ai sensi

dell'art.2, lett. b) del bando. Successivamente, ai fini della liquidazione del saldo finale del contributo, il sig. Costanzo Zammataro dichiarava di aver conseguito la qualifica professionale di Capo azienda a seguito di frequenza di apposito corso organizzato alla fine del 2008 dall'ISVIR di Troina (EN) ed allegava copia del relativo attestato di qualifica professionale. L'IPA competente, sulla base delle dichiarazioni rese dal Costanzo Zammataro, liquidava il contributo di complessivi 20.000,00 euro in due tranche di pari importo, la prima nel 2006 e la seconda nel 2009. Tuttavia, i militari verificavano che l'ultimo corso per Capo azienda era stato organizzato dall'ISVIR nel 2006 (nota 722943/11 del 5.12.2011).

Sulla base della segnalazione della Guardia di finanza, veniva aperto un procedimento penale presso il Tribunale di Catania: il GUP, pronunciandosi ai sensi dell'art.444 cpp, nella sentenza n.115/2013, condannava il sig. Costanzo Zammataro alla pena di nove mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli articoli 81 cpv., 640- bis (truffa aggravata per il conseguimento di finalità pubbliche) e 483 c.p. (falsità ideologica in atto pubblico).

La Regione a sua volta provvedeva alla revoca del contributo; con nota del 9 maggio 2013, comunicava alla Procura contabile che, essendo divenuto definitivo il provvedimento di revoca, avrebbe provveduto nella stessa data all'iscrizione a ruolo a mezzo di Equitalia SpA.

Il Pubblico ministero contabile, ritenendo che nella condotta tenuta dal sig. Costanzo Zammataro fossero riscontrabili gli estremi della responsabilità erariale, contestava allo stesso, mediante invito a dedurre, un presunto danno erariale di € 20.000,00, pari a quanto percepito dall'interessato ai sensi della Misura 4.07.

Il Costanzo Zammataro non si avvaleva della facoltà di presentare deduzioni difensive, né richiedeva l'audizione personale.

Il Requirente, pertanto, procedeva alla notifica dell'atto di citazione, rilevando che, a fronte del comportamento doloso dell'odierno convenuto che gli aveva consentito di conseguire illecitamente contributi pubblici, sussisteva l'interesse della Procura contabile ad agire, nonostante l'amministrazione già si fosse attivata per il recupero del contributo.

In particolare, il PM sottolineava la differenza tra la responsabilità amministrativo- contabile e la responsabilità civile richiamando i seguenti indici:

- l'azione di responsabilità amministrativa può coinvolgere soggetti ulteriori e diversi dal percettore del contributo;
 - la posizione degli eredi è diversamente regolata dall'art.1, comma 1, legge n.20/1994;
- la Corte dei conti può esercitare il potere riduttivo dell'addebito, mentre l'amministrazione non può rinunciare al suo credito;
- la sentenza di condanna per responsabilità amministrativo contabile può incidere sulla possibilità per il responsabile di danno erariale di ricevere in futuro ulteriori contributi pubblici.

Il PM richiamava sul punto alcune recenti pronunce della locale Sezione di appello (sentt. n.145/2011 e n. 152/2012), nonché la sentenza della Cassazione n.14737 del 2006, ove era stata ammessa la duplicazione dei titoli giudiziali potendo il secondo titolo assicurare una tutela più ampia del credito.

Non si costituiva in giudizio il convenuto.

All'udienza del 21 gennaio 2014, il Pubblico Ministero insisteva per la condanna del sig. Costanzo Zammataro.

La causa veniva, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere verificata la procedibilità dell'azione di responsabilità in termini di sussistenza dell'interesse ad agire della parte pubblica (cfr. art.100 cpc), atteso che l'amministrazione presunta danneggiata si è già attivata per il recupero del credito derivante dal provvedimento di revoca del contributo pubblico della cui indebita percezione si discute.

È opportuno, infatti, evidenziare al riguardo che, nell'attuale quadro ordinamentale, l'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti è affidata alla stessa amministrazione danneggiata, sia pure sotto la vigilanza della Procura contabile (dPR n.262/1998) e che la principale modalità di esecuzione alla quale ricorrono le amministrazioni, nei confronti di coloro che non sono propri dipendenti, è l'iscrizione a ruolo del credito con conseguente affidamento del ruolo all'agente della riscossione. Ne consegue, poichè la Regione siciliana ha già fatto ricorso a tale modalità di esecuzione per il credito derivante dalla revoca del contributo, che la fattispecie in esame può essere sostanzialmente assimilata a quella della duplicazione dei titoli esecutivi di natura giudiziale, che la giurisprudenza ordinaria ritiene generalmente preclusa dal divieto del ne bis in idem, sotto il profilo della duplicazione del petitum sostanziale, ovvero in termini di carenza di interesse ad agire del creditore, in quanto il secondo titolo avrebbe unicamente l'effetto di sottoporre il debitore ad un aggravio delle spese di esecuzione.

L'indagine che si impone al Collegio, quindi, non investe la questione della diversità della natura giuridica dell'azione di responsabilità amministrativa e dell'azione di responsabilità civile, questione questa che si pone su di un piano diverso e pregiudiziale, quale quello della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile nelle fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici, la quale può ormai ritenersi pienamente acclarata dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, succedutesi a decorrere dall'ordinanza n.4511/2006.

Nel caso in esame, occorre piuttosto indagare se la domanda di condanna rivolta a questo giudice risulti diretta non alla mera duplicazione del titolo già in possesso dell'amministrazione, ma sia suscettibile di conseguire un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata (Cassazione, n.135/2001) ovvero di assicurare una tutela più ampia (Cassazione, n.14737/2006).

Sotto questo ultimo profilo, viene in particolare in evidenza l'ultimo degli argomenti spesi dal Procuratore regionale nell'atto di citazione ovvero l'incidenza di un'eventuale sentenza di condanna sulla possibilità per il convenuto di ricevere ulteriori finanziamenti pubblici.

Deve, infatti, riconoscersi che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare all'amministrazione danneggiata un titolo esecutivo che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di un determinato soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla pubblica amministrazione, nel suo complesso, elementi di valutazione di quel determinato soggetto nell'ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest'ultimo intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli effetti, anche di status, che l'ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad un pronuncia di responsabilità amministrativa (cfr., Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, n.653/2012).

In tale più ampia accezione delle finalità dell'azione del Pubblico ministero contabile, può affermarsi allora che sussiste un interesse ad agire dello stesso, nella misura in cui una pronuncia di questo giudice può assicurare una tutela degli interessi dell'amministrazione più ampia di quella di carattere meramente economico.

2. Nel merito, si osserva quanto segue.

Il sig. Costanzo Zammataro ha beneficiato di un contributo pubblico diretto ad agevolare il primo insediamento e la permanenza in agricoltura da parte di giovani imprenditori agricoli aventi competenze professionali adeguate (POR Sicilia 2003/2006, misura 4.07).

Il relativo bando prevedeva che tali competenze professionali dovevano essere dimostrate, a pena di esclusione dal contributo, mediante il possesso, in alternativa, di un titolo di studio di livello universitario (agrario, forestale o veterinario) o del diploma di scuola media secondaria ad indirizzo agrario o, infine, del cd. attestato di capo azienda, relativo alla frequenza con esito positivo di corsi professionali ivi specificamente individuati (cfr. articolo 2, lett. B), del bando).

Il convenuto, al fine di ottenere il contributo, si è dapprima impegnato a conseguire l'attestato di capo azienda e, successivamente, ha esibito un attestato falso, rendendosi colpevole dei reati di truffa aggravata per il conseguimento di finalità pubbliche e di falsità ideologica in atto pubblico (Tribunale di Catania, sentenza n.115/2013).

In tale comportamento, la Procura contabile ha individuato una condotta dolosa, causativa di danno erariale per un importo pari al contributo percepito.

Tale prospettazione è condivisa dal Collegio.

È indubbio, infatti, che il convenuto ha consapevolmente presentato un falso attestato di qualifica al fine di ottenere i fondi pubblici e che tale comportamento ha frustrato il raggiungimento della finalità alla quale quei fondi erano destinati, ovvero agevolare l'insediamento e la permanenza in agricoltura – per almeno sei anni dalla concessione del contributo - di giovani imprenditori agricoli professionalmente qualificati.

La condotta dolosa tenuta dal sig. Costanzo Zammataro ha, pertanto, cagionato un danno all'amministrazione pari all'importo del contributo indebitamente percepito e distolto dalla finalità alla quale era preordinata la sua erogazione.

3. Da quanto sopra esposto si evince che nella fattispecie dedotta in controversia è dato riscontrare tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che compongono la struttura dell'illecito erariale, ovvero una condotta, nello specifico attiva, etiologicamente connessa ad un evento dannoso ed ascrivibile – sul piano psicologico – ad un soggetto agente, a titolo di dolo.

Va, pertanto, affermata la responsabilità del convenuto, Costanzo Zammataro Gianfranco, per l'indebita percezione dei contributi pubblici contestati.

La condotta dolosa dell'interessato esclude in radice la possibilità di esercitare il potere di riduzione dell'addebito, di cui all'art. 52 co. 2° del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e all'art. 83 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440.

4. In conclusione, il Collegio condanna il sig. Costanzo Zammataro Gianfranco a pagare, in favore della Regione siciliana – Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, la somma di € 20.000,00 (euro ventimila), oltre rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici Istat, dai singoli indebiti esborsi fino al giorno del deposito della presente sentenza, e interessi legali maturandi, sulla somma così rivalutata dal predetto deposito al soddisfo.

5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana

definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 61196 del registro di segreteria, in accoglimento della domanda del Procuratore Regionale, condanna il signor COSTANZO ZAMMATARO Gianfranco:

- al pagamento, in favore della Regione siciliana – Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, la somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00), somma da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi, separatamente per ciascuna tranche del finanziamento erogata dall'amministrazione, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT, dalla data del singolo pagamento alla data di pubblicazione della

presente sentenza, nonché degli interessi legali maturandi, sull'importo rivalutato, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi € 197,96.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2014.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Igina Maio

F.to Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 3 marzo 2014

Il Direttore della segreteria

F.to dott.ssa Rita Casamichele